

COMUNE DI GRASSOBBIO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2025

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - FINALITA'	3
ARTICOLO 2 - BENEMERENZE.....	3
ARTICOLO 3 – CANDIDATURE	4
ARTICOLO 4 - CONFERIMENTO	4
ARTICOLO 5 - COMMISSIONE.....	4
ARTICOLO 6 - ALBO	5
ARTICOLO 7 - CONSEGNA DELLE BENEMERENZE	5
ARTICOLO 8 - DECADENZA	6
ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE.....	6

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Grassobbio, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene doveroso dare un pubblico riconoscimento a tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, umanitario, assistenziale e filantropico, contribuiscono in qualsiasi luogo ed in modo significativo alla crescita sociale, civile aumentando il prestigio della Comunità e servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
2. L'Amministrazione Comunale si prefigge, altresì, lo scopo di porre all'attenzione della Cittadinanza, affinché siano additati ad esempio, coloro i quali si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di coraggio e spirito di abnegazione civica; che abbiano, cioè, in qualche modo, giovato al Comunità di Grassobbio, elevandone il prestigio attraverso le loro opere.

ARTICOLO 2 - BENEMERENZE

1. Ai predetti fini è istituito uno speciale segno di benemerenzza destinato a premiare le persone e gli enti o associazioni che si sono particolarmente distinte nei settori e nelle attività di cui al precedente articolo 1.
2. Le civiche benemerenzze prevedono, in particolare, i seguenti ambiti:
 - a. benemeriti per le scienze, lettere, arti e cultura, storia e tradizioni;
 - b. benemeriti nel mondo del lavoro e della produzione;
 - c. benemeriti delle attività sportive, sociali ed assistenziali;
 - d. benemeriti per atti di abnegazione civica e impegno nella Pubblica Amministrazione e nella Protezione Civile.
3. Le civiche benemerenzze assumono la forma di un premio denominato "Premio Comunità di Grassobbio", destinato ad essere riconosciuto a persone, enti, gruppi e associazioni che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente comma 2.
4. Il "Premio Comunità di Grassobbio" può essere assegnato anche postumo.
5. Il "Premio Comunità di Grassobbio" viene conferito mediante la consegna da parte del Sindaco o di un suo delegato, in nome e per conto della comunità di Grassobbio, è consegnato nell'ambito di una

cerimonia pubblica da svolgersi sul territorio attraverso il conferimento di un presente istituzionale recante la motivazione del riconoscimento.

ARTICOLO 3 – CANDIDATURE

1. Le proposte di concessione sono inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, nonché da Enti o Associazioni o dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante la civica benemerenzza e presentate al protocollo dell'ente.
2. La segnalazione deve essere accompagnata da:
 - a. una breve biografia della persona o dell'Ente segnalato;
 - b. una relazione documentata e motivata, che giustifichi il motivo dell'assegnazione della benemerenzza.

ARTICOLO 4 - CONFERIMENTO

1. Le civiche benemerenzze potranno essere riconosciute annualmente. Nel numero massimo di tre, sono consegnate solennemente con cerimonia pubblica da svolgersi nel corso delle celebrazioni del Santo Patrono (26 agosto) o, in alternativa, in giornate a tema in coerenza con l'ambito di conferimento ai sensi dell'art. 2 comma 2.
2. Il conferimento delle civiche benemerenzze viene effettuata sulla scorta della verifica da parte della commissione di cui al successivo articolo 5.
3. Le proposte, corredate dai necessari elementi informativi di cui al precedente articolo 3, devono pervenire al settore Istruzione Sport Cultura e tempo libero entro il mese di maggio di ogni anno.

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE

1. È istituita una specifica Commissione, cui compete l'esame e la verifica dei requisiti fissati negli articoli

- 1, 2 e 3. La commissione per ogni segnalazione deve valutare nel merito la congruità delle motivazioni che hanno determinato la segnalazione ed esprimere una propria autonoma valutazione sulla proposta di concessione alla persona all'Ente e/o associazione da insignire con relazione scritta da consegnare al Sindaco.
2. La decisione ultima sull'assegnazione della benemerenzza spetta al Sindaco, che può scegliere tra le proposte giudicate meritorie dalla Commissione.
3. La Commissione è composta, con criterio proporzionale ai sensi dell'Art. 38 comma 6 del TUEL, da tre componenti:
- a. dal Sindaco in qualità di Presidente;
 - b. n. 1 consigliere designato dalla maggioranza e nominato in consiglio comunale;
 - c. n. 1 consigliere designato dalla minoranza e nominato in consiglio comunale;
4. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Sindaco.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la maggioranza dei componenti, così come per l'approvazione delle proposte.
6. La Commissione ha la possibilità di richiedere ai soggetti proponenti ulteriore documentazione al fine di istruire al meglio una proposta di riconoscimento.

ARTICOLO 6 - ALBO

1. Le benemerenzze conferite saranno iscritte, con un numero progressivo, su un apposito "Albo dei Benemeriti", tenuto presso l'Ufficio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero del Comune a cura del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 7 - CONSEGNA DELLE BENEMERENZE

1. Le civiche benemerenzze, nelle forme di cui al precedente articolo 2, sono consegnate dal Sindaco

unitamente al presente istituzionale e sottoscritte dal Sindaco e dall'Assessore di riferimento, recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato sull'Albo dei Benemeriti, oltre alla sintesi della motivazione che ha determinato la scelta.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. La benemerenzza può essere revocata, ricorrendo gravi motivi, sentito il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 5, con provvedimento adottato dal Sindaco.

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.